

## **REGNO DEL BELGIO**

### **SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE PER LA GIUSTIZIA**

#### **Regio decreto recante attuazione dell'articolo 433c/2 del codice penale**

Filippo, Re dei belgi,

saluta tutti i contemporanei e i posteri.

visto l'articolo 433c/2 del codice penale, inserito dalla legge del 21 marzo 2022 che modifica il codice penale per quanto riguarda il diritto penale in materia sessuale;

visto il parere dell'Ispettorato delle Finanze emesso in data [data];

visto l'accordo del segretario di Stato al bilancio espresso il [data];

vista la comunicazione alla Commissione europea del [data], ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere del Consiglio di Stato, espresso il [data], a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, comma 1, punto 2, delle leggi sul Consiglio di Stato, consolidate il 12 gennaio 1973;

visti gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

visti gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare l'obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati e l'obbligo di fornire all'interessato informazioni chiare e comprensibili sulle modalità di trattamento dei suoi dati;

su proposta del nostro ministro della Giustizia,

abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

### **Capitolo 1. Definizioni**

Articolo 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

(1) Fornitore: un'impresa che, su richiesta di un inserzionista, conserva e diffonde annunci pubblicitari al pubblico su una piattaforma internet (online) o su qualsiasi altro mezzo o parte di un mezzo (online o offline), finalizzato specificamente alla prostituzione;

(2) Qualsiasi altro mezzo o parte di un mezzo finalizzato specificamente alla prostituzione: la sezione della stampa scritta o di un servizio della società dell'informazione dedicata ad annunci pubblicitari a fini di prostituzione;

(3) Inserzionista: la persona che chiede a un fornitore la diffusione di un annuncio pubblicitario a fini di prostituzione per servizi sessuali o per un luogo dedicato alla prestazione di servizi sessuali da parte di adulti;

(4) Visitatore: la persona che consulta gli annunci pubblicitari a fini di prostituzione diffusi da un fornitore.

### **CAPITOLO II. – Ambito di applicazione**

Articolo 2. Il presente decreto riguarda gli annunci pubblicitari gratuiti o a pagamento a

fini di prostituzione, ai sensi dell'articolo 433c/2 del codice penale.

Il presente decreto si applica ai fornitori stabiliti in Belgio o ai fornitori che trasmettono annunci pubblicitari a fini di prostituzione al pubblico belga, indipendentemente dall'ubicazione dei servizi sessuali o dal luogo dedicato alla prestazione di tali servizi.

### **CAPITOLO III. – Condizioni comuni che i fornitori devono soddisfare**

Articolo 3. Prima dell'inserimento di un annuncio pubblicitario, il fornitore deve accertare l'identità e la maggiore età dell'inserzionista e, se del caso, del prestatore del servizio sessuale, mediante i seguenti documenti:

(1) un documento d'identità e

(2) una fotografia del volto dell'inserzionista e, se del caso, del prestatore di servizi sessuali, scattata il giorno della richiesta dell'inserimento dell'annuncio pubblicitario e che consenta loro di essere fisicamente riconosciuti.

Il fornitore verifica il numero di telefono e, se disponibile, l'indirizzo di posta elettronica fornito dall'inserzionista.

In caso di dubbi circa la veridicità o l'esattezza dell'identificazione o dell'età della persona, il fornitore chiede maggiori informazioni. Se tali informazioni non sono fornite, il fornitore rifiuta l'inserimento dell'annuncio pubblicitario.

Fatti salvi gli articoli 7, 10 e 11 tali dati non possono essere utilizzati per scopi diversi dalla verifica dell'identità e per verificare che l'inserzionista sia maggiorenne.

Una volta completati i controlli, la fotografia di cui al punto 2 non è conservata. Deve essere distrutta o cancellata.

Articolo 4. Il fornitore mette a disposizione degli inserzionisti informazioni utili per aiutarli a garantire la propria sicurezza al momento della pubblicazione di un annuncio pubblicitario e durante il contatto con i visitatori.

Inoltre, fornisce agli inserzionisti e ai visitatori informazioni utili per proteggersi dalle infezioni sessualmente trasmissibili.

Il fornitore mette a disposizione degli inserzionisti informazioni utili sullo sviluppo e l'esercizio sicuro dell'attività e sulle possibilità di riorientamento.

Il fornitore mette a disposizione degli inserzionisti i dati di contatto dei centri specializzati riconosciuti, delle organizzazioni di aiuto sovvenzionate e delle organizzazioni professionali per i lavoratori del sesso.

Al fine di facilitare l'applicazione della presente disposizione, il servizio pubblico federale per la giustizia mette a disposizione una pagina informativa standardizzata sul suo sito web.

Il fornitore offre alle organizzazioni di sostegno sovvenzionate e alle organizzazioni professionali dei lavoratori del sesso la possibilità di creare un account gratuito sulla piattaforma che consenta loro di comunicare con gli inserzionisti.

Articolo 5. Il fornitore adotta le misure appropriate per proteggere tutti gli inserzionisti dall'abuso della prostituzione e della tratta di esseri umani, in particolare menzionando visibilmente il punto di contatto per le vittime della tratta di esseri umani, [www.stoptraitehumaine.be](http://www.stoptraitehumaine.be), e il numero di telefono unico 078 05 58 00 della linea di assistenza telefonica belga per le vittime della tratta di esseri umani.

Articolo 6. Il fornitore sensibilizza i responsabili della gestione degli annunci sul fenomeno dell'abuso della prostituzione e della tratta di esseri umani e sull'assistenza offerta dai centri specializzati riconosciuti per le vittime della tratta di esseri umani.

Articolo 7. In caso di sospetto di abuso della prostituzione o di tratta di esseri umani, il fornitore segnala senza indugio i casi alla polizia o all'autorità giudiziaria.

#### **CAPITOLO IV. – Condizioni specifiche che i fornitori online devono soddisfare**

Articolo 8. Il fornitore avverte i visitatori che l'accesso agli annunci pubblicitari a fini di prostituzione è riservato ai visitatori maggiorenni.

Il fornitore fornisce ai visitatori mezzi chiari per consentire loro di segnalare tempestivamente sospetti di abuso della prostituzione o di tratta di esseri umani.

Articolo 9. Il fornitore fornisce agli inserzionisti un sistema in cui possono segnalare clienti che mostrano comportamenti violenti e condividere esperienze negative con altri inserzionisti.

Articolo 10. Il fornitore dispone di un punto di contatto in Belgio che può essere facilmente raggiunto dalla polizia o dalle autorità giudiziarie durante i giorni lavorativi.

Il fornitore risponde senza indebito ritardo e gratuitamente alle richieste di informazioni presentate dalla polizia nell'esercizio dei suoi compiti giudiziari e amministrativi o dalle autorità giudiziarie nell'ambito di indagini o azioni penali conformemente al codice di procedura penale e alle leggi speciali, o dai servizi di intelligence nell'ambito dei loro doveri giuridici.

In caso di emergenza, il fornitore risponde entro 24 ore.

Articolo 11. Ai fini delle indagini e dell'azione penale, il fornitore conserva i seguenti dati per un periodo di tre anni dalla fine del contratto tra il fornitore e l'inserzionista:

- (1) una copia del documento di identità;
- (2) dati di creazione dell'account (dati – indirizzo di posta elettronica se disponibile – numero di telefono – indirizzo IP);
- (3) dati relativi alla creazione dell'annuncio;
- (4) dettagli di pagamento, se sono stati effettuati pagamenti;
- (5) dati relativi alle modifiche dell'annuncio/account (quando l'annuncio è stato pubblicato – quando è stato cancellato – quali indirizzi di posta elettronica sono stati utilizzati per l'annuncio – quale indirizzo IP è stato utilizzato per lo stesso).

Articolo 12. Il ministro della Giustizia è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Redatto a

Dal re:

Il ministro della Giustizia,

P. VAN TIGCHELT